

STATUTO
DENOMINAZIONE SEDE DURATA
OGGETTO

Art. 1 E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, una Società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione "PIN s.c.r.l. servizi didattici e scientifici per l'Università di Firenze", denominazione usabile indifferentemente anche nella forma breve di "PIN s.c.r.l.". Ai fini della responsabilità, nei confronti dei terzi, si applica l'art. 2462 del Codice Civile.

Art. 2 La Società ha sede legale in Prato, presso la sede di Prato dell'Università degli Studi di Firenze all'indirizzo risultante da Registro delle Imprese. Potranno essere istituite agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Art. 3 La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (Duemilacinquanta) ma potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 4 La Società non ha fini di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma.

Art. 5 La Società ha finalità consortile e si propone di svolgere le attività ed i servizi utili al capillare trasferimento sul territorio pratese e metropolitano di conoscenze e capacità operative avanzate per le esigenze della Pubblica Amministrazione e delle imprese e per l'innovazione e la qualificazione dei profili e dei processi formativi di carattere professionalizzante, secondo le esigenze derivanti dai processi di innovazione e dei relativi sviluppi. In particolare, offrire servizi di orientamento, realizzare uno spazio per l'individuazione, la progettazione e la sperimentazione di nuove professionalità e di fornire il necessario sostegno agli insediamenti didattici e scientifici dell'Università di Firenze finalizzati al suo decentramento nell'area metropolitana Firenze Prato Pistoia. Per il conseguimento dell'oggetto consortile, la Società potrà promuovere o aderire a progetti di ricerca, di formazione e di cooperazione a carattere nazionale ed internazionale.

La Società potrà compiere qualsiasi operazione economica finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile al conseguimento dell'oggetto consortile, fatta espressa esclusione per le operazioni di raccolta del risparmio e per quelle altre che risultano vietate dalla Legge.

La società potrà inoltre assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, consorzi od altri organismi aventi oggetto analogo, connesso, complementare, e potrà concedere garanzie in genere, anche reali, in favore di terzi.

La Società potrà altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

SOCI

Art. 6 Sono soci fondatori i soggetti che hanno partecipato all'atto costitutivo.

Possono entrare a far parte della Società soggetti pubblici e/o privati nazionali, esteri e internazionali che svolgono attività compatibili o connesse con le finalità indicate nell'Art. 5, in ogni caso il cumulo delle quote di partecipazione dei soci aventi natura giuridica pubblica non può essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Nessun altro socio può detenere tante quote di partecipazione per un importo superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Art. 7 Per l'ammissione alla Società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare la quota che intende sottoscrivere, di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea l'accettazione dei nuovi soci, con la relativa quota di partecipazione.

La delibera dell'Assemblea che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, sarà in ogni caso quello risultante dal libro dei soci.

E' compito dei soci comunicare alla Società, ai fini della trascrizione nel libro soci, anche il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 8 La Società consortile può promuovere iniziative progettuali nell'interesse della comunità locale alle quali ciascun socio può aderire, concordando la propria quota di partecipazione.

I soci che entrano a far parte della Società sono tenuti a regolarizzare la propria posizione, con il versamento delle quote sottoscritte e degli altri eventuali contributi di cui al comma che precede, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

ENTI SOSTENITORI

Art. 9 Possono dare il loro sostegno alla Società, istituti di credito, società organismi economici ed organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nazionali estere ed internazionali, che condividano gli scopi consortili della Società, nonché altre espressioni di parti sociali, con contribuzioni "una tantum" o periodiche, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipare in qualità di soci alla società.

Art. 10 Gli Enti pubblici e privati, che pur non essendo soci intendono sostenere con continuità l'attività sociale per il conseguimento del suo oggetto, vengono iscritti, su loro richiesta e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, in un apposito Albo "Enti sostenitori", tenuto presso la Società.

Gli iscritti nell'Albo "Enti sostenitori" possono assumere l'obbligo di versare annualmente un contributo, determinato dall'Assemblea dei soci di intesa con l'Ente sostenitore. In quest'ultimo caso si rendono disponibili a cooperare con il Consiglio di Amministrazione alla focalizzazione degli obiettivi sociali di cui alle finalità previste.

Gli enti sostenitori possono chiedere ed ottenere la cancellazione dall'Albo in ogni momento. La società può procedere alla cancellazione dall'Albo "Enti sostenitori" di propria iniziativa, su delibera dell'Assemblea.

CAPITALE SOCIALE PATRIMONIO SOCIALE

Art. 11 Il capitale sociale è di Euro 707.339 (Settecentosettemilatrecentotrentanove), diviso in quote di ammontare multiplo di 1 Euro cadauna.

Ogni quota è nominativa, indivisibile e dà diritto ad un voto nell'Assemblea dei soci per ogni Euro. Le quote sociali sono trasferibili con il consenso dell'Assemblea dei soci fermo quanto previsto al precedente art. 7.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, la delibera dell'Assemblea che accoglie la domanda di ammissione di nuovi soci può stabilire, nell'osservanza dei principi della parità di trattamento e del rispetto sostanziale della posizione dei singoli soci, le eventuali modalità di trasferimento ai nuovi soci di una parte delle quote da ciascun socio possedute. In tal caso, i soci sono obbligati a cedere parte della loro quota di partecipazione.

I soci aventi natura giuridica pubblica godono del diritto di prelazione, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per le quote in trasferimento da soci aventi la stessa natura. Nel caso in cui tale diritto di prelazione non venga espresso e tale trasferimento di quote sia necessario, in misura totale o parziale, per il mantenimento della maggioranza pubblica delle quote sociali, il Consiglio di Amministrazione determina la redistribuzione delle quote dai soci aventi natura giuridica pubblica,

nella misura complessiva a tale scopo strettamente necessaria. Su eventuali quote residue, così conseguenti, gli altri soci godono del diritto di prelazione, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione.

La medesima procedura, così adottata a favore dei soci aventi natura giuridica pubblica per il trasferimento di quote di partecipazione fra i soci della loro stessa natura, è da adottarsi a favore dei soci non aventi natura giuridica pubblica per il trasferimento di quote di partecipazione da soci della loro stessa natura.

Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'Assemblea potrà deliberarne il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità ed i termini, salvo quanto stabilito dal Codice Civile in materia.

Art. 12 Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio;
- c) dagli eventuali contributi straordinari versati dai soci, nonché dalle donazioni e dagli atti di liberalità compiuti dagli stessi o da altri soggetti.
- d) dalle eventuali contribuzioni degli Enti sostenitori di cui agli artt. 9 e 10.

BILANCIO DI PREVISIONE BILANCIO SOCIALE UTILI

Art. 13 Il bilancio di previsione deve essere predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 di ottobre di ogni anno. Il bilancio di previsione accompagnato da una relazione e dal parere del Collegio Sindacale deve essere sottoposto all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione entro il 30 novembre. La gestione deve essere improntata al rispetto del bilancio previsionale.

Art. 14 L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dal termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, che deve essere discusso ed approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, osservate le prescrizioni di legge e di statuto.

Art. 15 Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, e gli avanzi di gestione di ogni genere sono destinati a riserva; non possono essere distribuiti ai soci sotto qualsiasi forma, né nel corso della vita societaria, né all'eventuale scioglimento della Società.

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 16 Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore,
- il Collegio Sindacale;
- il Comitato tecnico scientifico;
- il Comitato di orientamento professionale.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 17 – Le decisioni dei soci possono essere assunte esclusivamente in ambito assembleare.

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i consorziati.

Essa è convocata presso la sede sociale, od anche in altro luogo del territorio metropolitano, con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi ai soci, al loro domicilio o secondo le indicazioni risultanti dal libro dei Soci, ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ai Sindaci effettivi ed al Direttore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell' avviso di convocazione deve essere riportato l'elenco delle materie da trattare, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della stessa. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti commi

In mancanza delle formalità di convocazione, è regolarmente costituita in forma totalitaria plenaria e può validamente deliberare l'Assemblea alla quale sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.

Art 18 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale. Le deliberazioni dell' assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese per alzata di mano con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente .

Art. 19 L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo.

Tuttavia, quando particolari esigenze della Società lo richiedano, anche in deroga del termine previsto dall'art. 14, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'articolo 2478-bis.

L'Assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, ha luogo ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno convocarla o per richiesta scritta di almeno tre amministratori o di tanti soci rappresentanti almeno il 20% del capitale sociale.

Qualora la decisione assembleare abbia ad oggetto la modificazione dell'atto costitutivo o la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo stesso ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la delibera dovrà assumersi con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 20 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra i soci o i rappresentanti dei soci.

Il Presidente è assistito da un Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea nomina tra gli intervenuti il Segretario, a meno che il verbale venga redatto da un Notaio, nei casi previsti dalla legge o perché ritenuto opportuno dal Presidente.

Art. 21 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega espressa, da altro socio; ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Amministratori, Sindaci, dipendenti delle società o persone impediti dalla legge non possono rappresentare i soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni

Art 22 In particolare spetta all'Assemblea dei soci :

a) nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- b) nominare gli altri membri del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei vincoli indicati nel seguente articolo 23, ed i membri del Collegio Sindacale;
- c) stabilire le direttive generali di azione ed i programmi generali di intervento della Società, sulla base delle proposte a tal fine formulate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) approvare il bilancio di esercizio ed il bilancio di previsione, quest'ultimo entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno;
- e) determinare le ipotesi di contributi straordinari da proporre ai soci come previsto al punto c) del precedente art 12;
- f) approvare l'eventuale regolamento interno e le sue modifiche; ammettere i nuovi soci. Quando ciò comporti aumento del Capitale Sociale, la deliberazione deve essere assunta con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del presente Statuto;
- g) deliberare su qualsiasi argomento ad essa demandato dal Consiglio di Amministrazione, o devoluto alla sua competenza dal presente statuto ed in forza di legge

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri fino ad un massimo di 5, (cinque), compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei Soci previa determinazione del loro numero, di cui uno (1) su designazione dell'Università e uno (1) su designazione del Comune di Prato. Degli amministratori la maggioranza assoluta è comunque nominata su designazione degli enti pubblici.

Salvo diversa delibera dall'Assemblea dei soci, gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 24 Il Consiglio di Amministrazione, elegge fra i suoi membri il Vice presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento di questi.

Il Consiglio inoltre nomina il Comitato Tecnico Scientifico, il Direttore e ne definisce il contratto.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la revoca delle cariche sociali dallo stesso deliberate.

Art. 25 Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e per il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge, o per Statuto, non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

- a) proporre all'approvazione dell'Assemblea la relazione previsionale dell'attività ed il bilancio annuale predisponendoli, con la collaborazione del Direttore;
- b) formulare la proposta dell'eventuale regolamento interno e delle sue modifiche;
- c) definire ed attivare le forme di cooperazione degli enti sostenitori di cui all'art. 10.

Il Consiglio può delegare, in tutto o in parte e con potere di revoca, i suoi poteri di ordinaria amministrazione, al Presidente, al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio di Amministrazione stesso, determinandone i poteri ed i limiti delle deleghe, mediante delibera presa a maggioranza, secondo le norme del presente statuto.

Art. 26 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale, od in altro luogo purché in territorio metropolitano, mediante avviso inviato per lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione, a tutti i consiglieri, ai componenti il Collegio Sindacale ed al Direttore, tutte le volte che il Presidente, o, in mancanza, il Vice Presidente, lo giudichino necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri. In caso di urgenza, il termine per la comunicazione può essere ridotto a due giorni, con convocazione da effettuarsi a mezzo telegramma o telefax.

In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e di tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale nonché del revisore se nominato e nessuno di loro deve essersi opposto alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a titolo consultivo e senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente o, in caso di sua assenza, dal consigliere più anziano per età. Per la validità delle riunioni consiliari è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei consiglieri intervenuti. In caso di parità di voti, quello del Presidente è determinante. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale portato all'approvazione della riunione successiva.

PRESIDENTE

Art. 27 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma della società ed a lui spetta l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, salvo quanto viene altrimenti delegato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente art. 25.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale della società, dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente apposta agli atti sociali varrà per i terzi quale dimostrazione dell'assenza o impedimento del Presidente.

DIRETTORE

Art. 28 Il Direttore esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore partecipa, con funzioni consultive, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Gestisce gli affari correnti, con gli eventuali limiti che il Consiglio di Amministrazione decide di stabilire, ed in particolare svolge le seguenti funzioni:

- è responsabile nei confronti del Consiglio di Amministrazione, della gestione economica e finanziaria della società;
- cura l'applicazione dei contratti e delle convenzioni della società per gli aspetti di natura giuridica ed amministrativa;
- dirige il personale della società;
- collabora con il Consiglio di Amministrazione alla predisposizione dei bilanci, preventivi e consuntivi, della società, sulla base del piano annuale di sviluppo;
- esprime pareri di natura amministrativa, economica e finanziaria su ogni argomento a lui sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 La gestione della Società è soggetta a verifica da parte di un Collegio Sindacale.

Il Collegio è composto da tre sindaci effettivi, oltre due supplenti nominati dall'Assemblea, tra coloro che risultano iscritti nell'albo dei revisori contabili.

Al Collegio Sindacale spettano le facoltà ed incombono i doveri previsti dalla legge.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 30 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato tecnico-scientifico, del quale fanno parte esperti, dipendenti o rappresentanti delle Università degli Studi o Istituti scolastici e universitari, o Enti pubblici o delle organizzazioni economiche, di categoria e di rappresentanza degli interessi, o sociali e culturali, o di imprese industriali, commerciali ed artigiane, o degli Istituti di credito, o degli ordini professionali, anche di nazionalità straniera, aventi elevata qualificazione

scientifico o tecnico professionale, con competenze diversificate ed aderenti agli scopi della Società.

Il Comitato nomina al suo interno il coordinatore che lo presiede.

Il Comitato tecnico scientifico dura in carica fino ad un massimo di tre anni ed è costituito da un numero massimo di 13 membri. Almeno sei membri del Comitato sono rappresentanti scientifici delle strutture di ricerca universitaria e delle aree di ricerca e sviluppo attivate presso il PIN e almeno un membro del Comitato sarà rappresentante del personale tecnico. Il Coordinatore dovrà essere un professore di ruolo o un ricercatore universitario.

Art. 31 Il Comitato tecnico scientifico riferisce al Consiglio di Amministrazione, si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del suo coordinatore e può essere altresì convocato su richiesta del Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha diritto a partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico.

Il Comitato tecnico scientifico svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- esprime pareri di natura tecnico scientifica su tutte le iniziative, progetti di ricerca ed attività interne dei laboratori;
- propone l'avvio di nuove attività.

COMITATO DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Art. 32 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato di orientamento professionale, con funzioni consultive che dura in carica fino ad un massimo di tre anni. E' presieduto da un professore di ruolo o ricercatore universitario indicato dal Rettore. Ne fanno parte i rappresentanti delle aree della didattica attive nella Sede Universitaria di Prato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentanti del mondo delle imprese e delle Istituzioni indicati dai soci.

Il Comitato di orientamento professionale si riunisce almeno due volte all'anno e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- fornisce orientamenti e stimoli per la rispondenza dei curricula alle esigenze di professionalità del mondo del lavoro;
- esprime una valutazione generale sulle attività di stage e sui rapporti con il mondo del lavoro dei corsi universitari attivi nella sede Universitaria di Prato;
promuove l'inserimento nel mondo del lavoro dei laureati dei corsi attivi della Sede Universitaria di Prato;
- cura e promuove iniziative di formazione continua atte ad affermare il valore professionale delle lauree nella riqualificazione professionale dei laureati;
- svolge le funzioni di consultazione preliminare all'istituzione dei corsi universitari di studio.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 33 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Società il socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione di cui al precedente art. 6, o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Salvo i casi in cui il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, spetta all'Assemblea dei soci, con delibera presa con i quorum e le maggioranze previste dall'articolo 18, constatare i motivi che giustificano il recesso ed a provvedere conseguentemente.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; il recesso, salvo i casi espressamente disciplinati dalla legge, ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso. Qualora il socio abbia degli impegni in corso nei confronti della Società, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

Art. 34 L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea con i quorum e le maggioranze previste dell'articolo 18 del presente Statuto, su informativa del Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- si sia reso insolvente;
- sia soggetto a procedure concorsuali;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze nei confronti delle norme del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni della Società;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- abbia perso anche uno solo dei requisiti necessari per l'ammissione alla Società consortile.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro quindici giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a firma del legale rappresentante della Società.

La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio Arbitrale di cui al seguente art. 38 dello statuto.

L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione.

Trascorsi trenta giorni senza che la delibera di esclusione sia stata impugnata, essa diviene immediatamente operante.

Art. 35 In caso di recesso od esclusione, al socio uscente, che abbia assolto interamente ai propri obblighi verso la Società, è restituita una somma corrispondente al valore minore tra il valore

nominale della quota di capitale sociale sottoscritta e la corrispondente quota del patrimonio netto contabile alla data del recesso od esclusione.

La delibera dell'Assemblea che constata i motivi legittimanti il recesso o che adotta l'esclusione del socio, può stabilire nell'osservanza dei principi della parità di trattamento e del rispetto sostanziale della posizione dei singoli soci, le eventuali modalità di acquisto della partecipazione del socio receduto od escluso da parte degli altri soci, i quali, in tal caso, sono obbligati all'acquisto.

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 36 Il Consiglio di Amministrazione predispone, e l'Assemblea approva, l'eventuale regolamento interno della Società, per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della Società consortile.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 37 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 19, nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze. Delle residue attività che risultassero disponibili al termine della liquidazione, dopo il pagamento delle passività e delle quote sociali nel loro valore nominale, i beni di proprietà sociale (beni immobili, mobili, attrezzature, ecc.) diverranno di proprietà dell'Università degli Studi di Firenze che dovrà destinarli ad attività didattiche decentrate sui territori degli Enti territoriali soci e ove da questa non utilizzati altrimenti devoluti a scopi di pubblica utilità all'interno dell'area metropolitana. Eventuali ulteriori avanzi saranno devoluti a scopi di pubblica utilità, con particolare riferimento all'istruzione e formazione professionale. Se lo scioglimento della Società sia motivato dal fatto che fra gli stessi soci si costituisca altra società od organismo aventi le medesime finalità, i beni saranno conferiti al nuovo organismo o società, in conto quota di partecipazione azionaria dei soci della società disciolta, in ragione delle loro percentuali di conferimento.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E RINVIO

Art. 38 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società ed i soci, o tra soci fra loro, sia per l'interpretazione che per l'esecuzione del presente statuto e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento del pubblico ministero, sarà devoluta alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori, nominati, dal Presidente del Tribunale competente secondo la sede della Società.

Gli arbitri formeranno la loro determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme di cui agli artt. 34, 35 e 36 del D. Lgs.n.5/2003 e quelle del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale in quanto compatibili.

Art. 39 Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di Consorzi e Società Consortili.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Prof. Maurizio FIORAVANTI